



TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Fallimentare

Piano del consumatore ex art. 12 – bis L. 27.1.2012, n.3.

Il Giudice designato, Dott. Alessandro Pellegri,

Letta la proposta di piano del consumatore presentata da c. _____ nata a _____ il il _____, C.F. n. _____, residente in _____, MASSA (MS), rappresentata e difesa dagli

avv.li Pagano Giovanni e Lauricella Luca del foro di Pisa;

Reiterato in questa sede il giudizio di ammissibilità della proposta formulato con proprio decreto in data 03.10.2018 di fissazione dell'udienza ex art.12-bis L.27.01.2012, n.3;

Letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2018,

RILEVATO

Che l'O.C.C., Dott.ssa Noemi RICCI, ha prodotto prova della comunicazione ai creditori della proposta e del decreto di fissazione udienza, ex art.12-bis L.27.01.2012, n.3;

Che COMPASS BANCA S.p.A. depositava osservazioni chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del Piano del Consumatore. In sintesi la banca creditrice lamentava, al punto 1, la mancata prova della diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni; al punto 2, il mancato rispetto del termine di cui all'art.12 bis L. 3/12 per la notifica ai creditori della proposta e del decreto di fissazione udienza e al punto 3, l'eccessivo svilimento delle ragioni creditorie di COMPASS BANCA S.p.A. in presenza di un piano di rientro garantito da cambiali in corso di svolgimento,

Che l'O.C.C., Dott.ssa Noemi RICCI, depositava contro osservazioni;

Che la ricorrente con memoria insisteva per l'accoglimento del ricorso,

OSSERVA

Come dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.C.C., emerge, chiaramente, che la ricorrente è ricorsa al credito per far fronte ad esigenze primarie del proprio nucleo familiare, anche a causa dell'abbandono dell'ex marito, e che la liquidità disponibile è stata utilizzata per la gestione familiare e per pagare i debiti contratti, tra cui la "c.d. cambializzazione", richiesta dalla stessa COMPASS BANCA S.p.a.. Deve, pertanto escludersi che la ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente causato il sovraindebitamento mediante ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quanto al mancato rispetto del termine di cui all'art.12 bis L. 3/12 per la notifica ai creditori della proposta e del decreto di fissazione udienza la doglianza è infondata, poiché il termine è meramente ordinatorio, tuttavia, la mancata osservanza non ha arrecato pregiudizio a COMPASS BANCA S.p.A. stante il puntuale deposito delle osservazioni per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del Piano del Consumatore proposto dalla ricorrente.

Infine, il piano proposto è congruo, sostenibile e conveniente. In primo luogo, il piano assicura ai creditori chirografari il massimo possibile, anche se in misura parziale ma effettiva. Si tratta comunque di una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni. Si consideri che le eventuali somme che si ricaverrebbero dalla liquidazione dell'unico bene immobile sarebbero destinate unicamente a soddisfare il credito privilegiato (mutuo ipotecario INPS) nulla residuando per creditori chirografari. In secondo luogo, il piano assicura al creditore ipotecario una somma comunque superiore a quella che gli deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato.

Ricorrono, pertanto, le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per l'omologazione del piano.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da depositata in data 08/06/2018.

con l'assistenza dell'O.C.C.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Massa.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Massa 5 DIC 2018

IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPE

Raffaele Pepe

Il Giudice delegato
Dott. Alessandro Pellegrini

Alessandro Pellegrini



7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso:

- non risultano atti dispositivi posti in essere dalla ricorrente negli ultimi 5 anni;
- non risultano atti impugnati dai creditori e protesti a carico della ricorrente;
- non risultano procedimenti di esecuzione forzata a carico della ricorrente;

8. La proposta

Alla luce di quanto sopra rappresentato, i ricorrenti intendono effettuare la seguente proposta,

TENUTO CONTO

- ✓ che l'unica fonte di sostentamento è il reddito da lavoro dipendente evidenziato in precedenza;
- ✓ che il totale dei debiti ammonta ad **€ 128.591,95**
- ✓ che è volontà della ricorrente ottemperare a tutti i debiti nella misura indicata in proposta.

Alla luce di tutto quanto sopra appalesato e dalle motivazioni fornite la ricorrente formula la seguente

PROPOSTA

Premessa metodologica

Insomma, la legge prevede espressamente che, nell'ipotesi del piano del consumatore, una non integrale soddisfazione del creditore ipotecario introducendo quale criterio guida dell'eccezione dei principi generali quello del pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione.

Prosegue il testo legislativo specificando che l'ipotetico *quantum* realizzabile deve tener conto dei seguenti criteri:

Analisi della fattispecie

Nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla seguente situazione:

- ipoteca di 1° grado sull'immobile sito in Loc. Bergiola Maggiore, Massa ed **identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 51, particella 136, sub 2, T 1- 2 – z.c. 2, cat. A/4, cl. 4, vani 2,5 euro 147;**
- una liquidazione dell'immobile ad oggi si rivelerebbe non solo devastante per gli equilibri relazionali e di vita della signora ma – più clinicamente – di difficile realizzazione anche da parte dell'INPDAP tenendo conto del deprezzamento, dei tempi delle esecuzioni immobiliari e delle relative e conseguenti spese;

Articolazione della proposta

- in relazione a tale categoria di creditori, si ritiene ragionevole proporre uno stralcio dei crediti pari al 90%, residuando un credito complessivo pari ad € 5.700,00;
- In definitiva l'offerta complessiva è pari ad € 60.000,00 che la ricorrente ritiene di poter assolvere con un pagamento mensile di € 500,00 per 120 mensilità in favore del creditore ipotecario sino alla concorrenza di €



60.000,00 ed un pagamento sino alla concorrenza massima di € 5.700,00 ai creditori chirografari da suddividere in proporzione ai rispettivi importi da corrispondere in 19 mensilità di importo pari ad € 300 cad una;

In estrema sintesi il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al 82,63% del debito residuo in linea capitale e dei creditori chirografari in misura pari al 11,04% del debito residuo in linea capitale.



L'orizzonte temporale compresa la moratoria di mesi dodici per il pagamento delle spese prededuttive quantificate in € 9.600,00 come da tabella sotto riportata

Tutto ciò esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

Perché piaccia al Tribunale di Massa, valutati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. 3/2012, voglia fissare l'udienza e contestualmente stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. art 12-bis comma 2 l.3/2012 che i creditori aventi titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano e verificato che il consumatore non ha commesso atti in frode, non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento in quanto il ricorso al credito pareva proporzionato alle proprie capacità reddituali, ai sensi dell'art 12-bis comma 1 l.n.3/2012 voglia emettere il decreto di omologa del piano del consumatore e pertanto disporre:

- a) l'attuazione del piano così come indicato nella relazione particolareggiata del gestore della crisi e autorizzando quest'ultimo a convenire con la ricorrente le modalità di pagamento dei creditori nel rispetto delle prededuzioni, privilegi natura e grado di ciascun creditore dell'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art 8, comma 4 L.n.3/2012
- b) la cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio da parte

del creditore CREDEM e SANTANDER disponendo idonea notifica al datore di lavoro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

c) la fissazione i limiti degli importi necessari al sostentamento della stessa

d) la idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

In via subordinata, voglia disporre la conversione della proposta in accordo da sovra-indebitamento con i creditori ai sensi e per gli effetti dell'art 10 e seguenti della legge 3/2012 e fissi a tal fine udienza.

In ossequio all'art.14 D.P.R. 115 del 30.05.2002 i ricorrenti dichiarano che il valore del presente è soggetto al contributo unificato di €.98,00 .

Si producono i seguenti allegati:

1. provvedimento di nomina del Dott.Baratta
2. certificato di stato di famiglia;
3. dichiarazioni di pugno della signor sulle cause del sovraindebitamento;
4. copia contratto di mutuo;
5. copia perizia di stima dell'immobile del settembre 2016
6. ultima tre dichiarazione dei redditi.
7. Relazione OCC sulla fattibilità e convenienza della proposta di accordo.

Pisa - Massa,

Avv. Giovanni Pagano

Avv. Luca Lauricella

per autorizzazione

